

[<< indietro](#)

scheda di dettaglio parere

visualizza i dati del parere >

Estremi nota parere

Protocollo 15416
Data 22/09/2010

Estremi quesito

Anno 2010
trimestre III

Ambito UFFICI E PERSONALE**Materia** personale**Oggetto** Personale degli enti locali. Regolamento edilizio.

Atteso che la stesura del regolamento edilizio comunale si configura quale attività finalizzata alla redazione di atto regolamentare caratterizzato da rilevante complessità (per la cui realizzazione sono richieste conoscenze di natura giuridico-normativa, nonché tecnico-specialistica), si ritiene che tale attività rientri tra le mansioni e competenze riconducibili alla declaratoria peculiare della categoria D.

Massima

Inoltre, essendo stato equiparato, il regolamento edilizio, a strumenti urbanistici a carattere pianificatorio generale, pare che la redazione dello stesso debba essere riservata a soggetti muniti di idoneo titolo di laurea tecnica e che abbiano superato l'esame di abilitazione professionale.

Funzionario istruttore MARIA SAICOVICH
0432/555591
MARIA.SAICOVICH@REGIONE.FVG.IT

Parere espresso da SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Comune chiede se sia ammissibile attribuire ad un proprio dipendente, sprovvisto di titolo di studio universitario (trattasi di geometra), l'incarico di procedere alla revisione del regolamento edilizio comunale, nonché se, per lo svolgimento di tale attività, sia possibile riconoscere l'incentivo di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, stante le indicazioni contenute nella determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 43 del 25 settembre 2000[1].

Occorre, anzitutto, ricordare che il regolamento edilizio comunale è stato in alcune occasioni equiparato per natura, funzione e grado di incidenza, a strumenti urbanistici a carattere pianificatorio generale, come il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale «in considerazione dell'idoneità di tale strumento a disciplinare l'attività costruttiva in tutto il territorio comunale, al pari dei suddetti atti di pianificazione urbanistica». [2]

Ancorché il regolamento edilizio comunale trovi la propria disciplina nel contesto delle disposizioni concernenti la materia edilizia[3] e possieda contenuti e caratteristiche distinte da quelle riconducibili allo strumento urbanistico[4], in considerazione dell'equiparazione sopra riportata, appare necessario svolgere le seguenti, ulteriori, considerazioni.

Dalla lettura della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, della circolare del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1954[5], n. 2495[6] e della direttiva del Ministro dei lavori pubblici del febbraio 1998[7] si evince che l'attività di pianificazione urbanistica si avvale di competenze specializzate, tanto nell'ipotesi in cui queste siano presenti all'interno dell'ufficio tecnico, quanto ove si debba procedere all'affidamento dell'incarico a liberi professionisti.

Anche se la legge 1150/1942 non individua una specifica figura professionale alla quale affidare gli incarichi in argomento, la circolare n. 2945/1954 chiarisce che gli elaborati di progetto devono essere debitamente firmati da un ingegnere o un architetto, iscritto all'Albo professionale.

Successivamente, è stata istituita la laurea in urbanistica ed è stato individuato l'ambito di attività del laureato in tale disciplina, il quale opera nel settore pubblico e privato anche attraverso l'elaborazione di piani urbanistici e territoriali con relativi strumenti attuativi.

Testo completo del parere

Più recentemente, con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni (quali quelle di architetto, di ingegnere e di geometra), nonché alla disciplina dei relativi ordinamenti ed è stata istituita - tra le altre - la figura professionale del pianificatore, con conseguente individuazione delle relative competenze, elencate all'art. 16, comma 2 e comma 5, lett. b)[8].

Pertanto, pare doversi ritenere che la redazione di strumenti urbanistici costituisca attività riservata a soggetti muniti di idoneo titolo di laurea e che abbiano superato l'esame di abilitazione professionale[9].

Ciò posto, va anche evidenziato che la giurisprudenza, in generale, ha delimitato la competenza del geometra, affermando, ad esempio, che : 'è pacifico che la redazione di un piano di lottizzazione costituisce attività che chiaramente richiede una competenza programmatica in tale settore, anche se si limita l'attività a opere di modesta entità, e nonostante che la stessa sia posta in attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale. [...] La redazione di un tale strumento concerne indubbiamente la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione d'insieme e pone problemi di carattere programmatico che indubbiamente postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274'[10].

Occorre, inoltre, considerare la questione posta anche sotto un profilo di inquadramento professionale/contrattuale.

A tal proposito, infatti, si osserva che il comma 4 dell'art. 35 del CCRL del 7 dicembre 2006 precisa che le categorie di classificazione del personale degli enti locali sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A al contratto medesimo, ove è descritto l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.

Esaminando la declaratoria relativa alla categoria D, emerge che i lavoratori inquadrati nella stessa svolgono attività caratterizzate da 'elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con il diploma di laurea o con il diploma di laurea specialistico) ed un grado di esperienza pluriennale'.

Atteso che la stesura del nuovo regolamento edilizio si configura quale attività finalizzata alla redazione di atto regolamentare caratterizzato da rilevante complessità (per la cui realizzazione sono richieste conoscenze di natura giuridico-normativa, nonché tecnico-specialistica), tale compito è riconducibile alle mansioni e competenze proprie della declaratoria riferita alla categoria D.

Si ritiene opportuno, inoltre, riportare anche le ulteriori considerazioni espresse dalla Regione Piemonte, in sede consultiva[11].

In un parere la citata regione, infatti, ha rilevato come, sulla base di quanto previsto dalla legislazione, dalla contrattazione e dalla

urbanistici generali, debbano prevedere nella pianta organica il profilo di funzionario direttivo categoria D) e richiedere, per l'accesso a tale profilo, il possesso di una delle seguenti lauree:

- ingegneria;

- architettura;

- urbanistica;

- pianificazione territoriale e urbanistica;

- pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale,

oltre all'iscrizione negli appositi albi che ne consentano l'esercizio della professione.

Pertanto, il personale assunto nella categoria C), pur se in possesso del diploma di laurea specialistico, può svolgere solo i compiti e le funzioni della categoria per la quale è stato selezionato.

Per quanto concerne poi la seconda questione posta, si rappresenta che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con la citata determinazione n. 43/2000, nell'interpretare la dizione 'atto di pianificazione comunque denominato', contenuta nell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha ritenuto che, in detta fattispecie, «possano ricomprendersi, oltre che i vari tipi di atti di pianificazione, anche quegli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi, che accedono alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti».

Considerato che la formulazione dall'art. 11, comma 3, della l.r. 14/2002, è identica a quella utilizzata dal legislatore nazionale, le predette considerazioni si reputano valide anche nell'ambito degli enti territoriali della nostra Regione, ferma restando la competenza del soggetto deputato a redigere tale atto.

[1] «Incentivo per la progettazione ex art. 18 L. 109/94 e successive modificazioni».

[2] Così parere A.N.C.I. del 2 dicembre 1997, che si esprime in relazione a quesito concernente la possibilità di qualificare come atto di pianificazione il regolamento edilizio comunale, ai fini del riconoscimento degli incentivi per la progettazione. Si segnala che il predetto parere richiama Consiglio di Stato, sez. V, sentenze 4 novembre 1977, n. 969 e 21 febbraio 1994, n. 104 e Corte di cassazione 12 novembre 1975, n. 3810, il cui testo non è risultato reperibile.

[3] Vale a dire l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per il quale il regolamento edilizio «deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi» e l'art. 7 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 9, secondo cui «Il regolamento edilizio disciplina, salvi gli ulteriori contenuti prescritti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla materia edilizia e igienico-sanitaria, le attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie [...]».

[4] In quanto, mentre lo strumento urbanistico effettua la suddivisione in 'zone' del territorio comunale, il regolamento edilizio disciplina le 'modalità costruttive' (disponendo, in particolare, in ordine alle altezze, alle distanze dei fabbricati, all'ampiezza dei cortili e degli spazi interni, all'aspetto dei fabbricati, ecc.) e possiede carattere normativo.

[5] In alcuni documenti recanti, invece, la data del 7 luglio 1957.

[6] «Formazione dei piani regolatori generali e particolari. Istruzioni ministeriali».

[7] «Indirizzi operativi e chiarimenti di alcune norme della Legge quadro dei Lavori pubblici e in merito al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Affidamento di incarichi professionali in materia di urbanistica e paesaggistica (categoria 12 della classificazione comune dei prodotti n. 867 contenuta nell'allegato 1 del Dlgs 157/95)».

[8] Per tale nuova figura è comunque richiesta la laurea e l'iscrizione all'albo professionale.

[9] Da una ricerca effettuata in merito ai requisiti prescritti per l'affidamento esterno dell'incarico di redazione del regolamento edilizio comunale, è emerso come i relativi bandi di gara o gli schemi di incarico professionale prevedano il possesso della laurea tecnica specifica in architettura o ingegneria, unitamente alla relativa abilitazione professionale ed iscrizione all'albo.

[10] Cons. di Stato, sez. IV, sentenza n. 4620 del 2001 e T.A.R. Piemonte - Torino, sez. I, sentenza 15 giugno 2010, n. 2839. Si è inoltre sancito che, ad esempio, laddove un piano di recupero presenti, nella sostanza, contenuti esclusivamente edilizi senza coinvolgere aspetti pianificatori tipici della programmazione urbanistica, lo stesso è identificabile come uno strumento attuativo costituito attraverso valutazioni ed elaborati tipici di un permesso di costruire ed avente ad oggetto un'opera di modesta entità, che rientra senz'altro nella competenza professionale del geometra

[11] Cfr. parere n. 137/2008, consultabile sul sito: www.regione piemonte.it/autonomie/consulenza/htm.

Per avere copia o maggiori informazioni scrivere a:

consulenza.aall@regione.fvg.it

Le richieste di parere possono provenire esclusivamente da Enti locali del Friuli Venezia Giulia e devono essere formulate da amministratori, segretari, dirigenti o responsabili P.O.

[Indietro >](#)